



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 146

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 21 novembre 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **REMIGIO CRISTOFARI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **REMIGIO CRISTOFARI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura **di mesi due e € 200,00 di ammenda.**

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO CAPOCECERA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: considerato che il sig. **MASSIMILIANO CAPOCECERA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. previgente, in relazione all'art 37, commi 1 e 2 nonché art.35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 38, comma 1, delle NOIF perché nella s.s 2018/19 benchè tesserato per la società ASD Etruscapodimonte ha svolto attività di allenatore a favore della società ASD Viterbo in assenza di tesseramento per quest'ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle numerose audizioni raccolte dalla Procura

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO CAPOCECERA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro.**

Procedimento disciplinare a carico di **PIETRO D'ORAZIO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **PIETRO D'ORAZIO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 37, commi 1 e 3, ed artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore nella s/s 2018/19 per la società ASD Piazzano per alcune gare ufficiali benché privo di tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **PIETRO D'ORAZIO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALBERTO BERNARDI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca, (Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALBERTO BERNARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione all'art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto attività di allenatore della prima squadra nella s/s 2018/19 per la società USD Nerostellati 1910 per alcune gare ufficiali benché privo di tesseramento per la società stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- Esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito abbia svolto l'attività contestata senza che si fosse perfezionato il tesseramento;
- valutate le circostanze del caso concreto ed il comportamento del deferito,

P.Q.M.

dichiara il sig. **ALBERTO BERNARDI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per quarantacinque giorni**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO FRADIANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARCO FRADIANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 44, del Regolamento della L.N.D. per esser venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali e per avere acconsentito o comunque non impedito al sig Massimo Imbastari (soggetto non abilitato e privo di qualifica) di svolgere di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra della società ASD Collaramele, nel campionato regionale Abruzzo s.s 2018/19;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dalle numerose audizioni raccolte dalla Procura (in particolare Ranalli Imbastari e Faenza);

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARCO FRADIANI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALDO DI CORCIA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALDO DI CORCIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle NOIF perché nella s.s 2018/19 (in data antecedente al proprio tesseramento) ha svolto funzioni di allenatore della prima squadra per la società ASD Raiano senza essere regolarmente tesserato per la suddetta società come emerge chiaramente da una distinta di gara;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- sentito il deferito alla odierna udienza ed esaminata la documentazione dallo stesso prodotta;

Ritenuto che:

- il deferito ha dato prova di aver conseguito il tesseramento quale responsabile della prima squadra ASD Raiano a far data dal 5.10.2018 nonché di aver sottoscritto e inviato la relativa richiesta in data 30.9.2018;

- non sussiste prova che egli abbia svolto attività di allenatore prima della data del tesseramento;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **ALDO DI CORCIA** dall'addebito disciplinare contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO AMMIRATA**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MAURIZIO AMMIRATA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in riferimento all'art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per avere nella s.s 2017/18 pattuito ed accettato di sottoporre l'accordo economico con la società ASD Savoia Fbc 1920, alla condizione di procurare alla stessa somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, situazione, peraltro, non verificatasi e parzialmente ristorata con il versamento della somma di € 1500,00 a favore della stessa società, il tutto in evidente violazione della normativa di riferimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;

- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- non risulta provata l'esistenza di un accordo economico avente un contenuto diverso da quello ufficialmente depositato;

- in particolare non risulta dimostrato che l'efficacia dell'accordo economico e il pagamento dell'ingaggio del tecnico fossero condizionati all'ottenimento di sponsorizzazioni che lo stesso allenatore avrebbe dovuto procurare alla Società;

P.Q.M.

proscioglie il sig. **MAURIZIO AMMIRATA** dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

“Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO MARINELLI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **VINCENZO MARINELLI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1, e 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione agli artt. 44, del Regolamento della L.N.D. per esser venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali e per avere acconsentito o comunque non impedito al sig Mariano Ginoble (soggetto non abilitato e privo di qualifica) di svolgere di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra della società ASD Colleaterrato, nel campionato di seconda categoria Girone D della Regione Abruzzo s.s 2018/19;

- preso atto della rinuncia al deferimento da parte della Procura Federale all'odierna udienza

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento disciplinare.

“Procedimento disciplinare a carico di **MARIO PULSONE** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MARIO PULSONE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. previgente, in relazione all'art 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 38, comma 1, delle NOIF perché nella s.s 2018/19 benchè tesserato per la società ASD Etruscapodimonte ha svolto attività di allenatore a favore della società ASD Pacentro Calcio non avendone titolo in quanto non tesserato;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei mesi;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MARIO PULSONE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per tre mesi.**

Procedimento disciplinare a carico di **GIOVANNI CARINGI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore), Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIOVANNI CARINGI** - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 37, commi 1 e 3, nonché dell'art 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore in favore della società ASD

Tagliacozzo 1923, nella s.s 2018/19 ed in più gare ufficiali, come da distinte, privo di tesseramento ed omettendo il pagamento delle quote annuali;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **GIOVANNI CARINGI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre e giorni 15**.

IL VICE PRESIDENTE
f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 21.11.2019

IL SEGRETARIO
f.to (Dott. Nicola Durante)